



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Enpacl Informa”

Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli

**N. 18/2015
Napoli 09.11.2015**

IL COLLEGA DELEGATO ENPACL MASSIMILIANO UMBALDO E' STATO DESIGNATO DAL C.D.A. QUALE COMPONENTE DELLA “COMMISSIONE PREVIDENZA”. IL 16 SETTEMBRE 2015 LA COMMISSIONE DE QUA HA ESAMINATO ALCUNI QUESITI CHE SONO EMERSI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI ALCUNI DEI QUALI FORMULATI PROPRIO DAI DELEGATI DI NAPOLI. IL COLLEGA UMBALDO, LIGIO ALLA TRADIZIONE ED ALL'IMPEGNO ASSUNTO, HA FATTO PERVENIRE IL REPORT INFORMATIVO DELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE SCORSO.

Ci congratuliamo tutti con il Collega **Massimiliano Umbaldo** in quanto è stato designato dal C.d.A. Enpacl a comporre, in rappresentanza dell'Assemblea dei Delegati, la **Commissione Previdenza** che svolge una funzione referente, in materia di prestazioni e contributi ENPACL, per il C.d.A., per la Commissione Riforma (che da oggi si chiama Commissione dei Rappresentanti Regionali) e per l'Assemblea dei Delegati.

Il Collega **Umbaldo**, perpetuando quello che rappresenta un preciso adempimento derivante dal contratto di mandato, ha fatto pervenire by mail un report informativo della seduta della Commissione *de qua* svoltasi il 16 Settembre 2015 affinché sia i Delegati Enpacl della Regione che tutti gli iscritti al CPO di Napoli possano ritenersi partecipi dei lavori cui il Collega partecipa.

Né più, né meno come già si è verificato per la Riforma ENPACL nella cui Commissione referente faceva parte il Collega **Edmondo Duraccio** il quale, con i suoi report informativi, ci ha fatto assistere alla nascita del provvedimento passo dopo passo.

Ecco, dunque, la risultanza della seduta della “**Commissione Previdenza**” **svoltasi il 16 Settembre scorso** esaminando delicate tematiche emerse nel corso dell’Assemblea dei Delegati alcune delle quali ad opera dei Delegati di Napoli.

Il **16 settembre 2015** si è tenuta a Roma, presso la sede dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro in Viale del Caravaggio, 78, la riunione della neo costituita Commissione Previdenza ENPACL per discutere su alcune tematiche emerse nel corso dell’Assemblea dei Delegati ovvero poste dai Consigli Provinciali.

Tale Commissione è composta dal Vicepresidente dell’Ente, **Pasquale Mazzuca**, dai Consiglieri del C.d.A. **Marco Bertucci**, **Gianfranco Ginolfi** e **Adriana Regonesi**, e dai Delegati **Donatella Gerosa** (MI), **Enrico Balboni** (FE), **Massimiliano Umbaldo** (NA) e **Gabriele Cirilli** (LT) .

Inoltre, erano presenti: il Direttore Generale **Fabio Faretra**, la Dirigente **Wanda Mazzi**, i Responsabili dell’Area Direzione previdenza **Tina Fanelli** e **Fabrizio Lucci**, nonché l’**Avv. Lucia Vitale, legale dell’Ente**.

Tra i diversi compiti istituzionali attribuita alla Commissione Previdenza, ma pur sempre in sede “consultiva” e “referente” c’è l’interpretazione delle disposizioni ENPACL a supporto, quindi, del C.d.A. e dell’Assemblea dei Delegati al pari, dunque, delle funzioni della Commissione dei Rappresentanti Regionali che ha sostituito, pur rimanendo invariata nella composizione, la Commissione Riforma. Proprio per queste sue funzioni la **Commissione Previdenza, interessandosi di Prestazioni e Contribuzioni** alla luce del Regolamento di Previdenza e di Assistenza ha un ruolo importante in quanto le problematiche discusse in tale ambito si riverberano, solitamente, sulla Categoria associata ed iscritta all’Ente per i conseguenti comportamenti degli uffici.

Nella seduta del **16 Settembre 2015**, la Commissione si è occupata di alcune importanti tematiche vale a dire:

- *Il mancato versamento all’EnpacL della contribuzione integrativa riscossa dal cliente, può costituire reato di appropriazione indebita ?*
- *Un CdL cancellato dall’Albo o solo dall’Ente – per opzione in favore di altra Cassa – deve la contribuzione minima in presenza di volume di affari Iva pari a zero?*
- *Un CdL cancellato dall’Ente per opzione in favore di altra Cassa ha diritto al computo in pensione anche dei contributi integrativi versati dopo la cancellazione.*
- *Le difficoltà riscontrate dagli uffici EnpacL nel caso di esito negativo della revisione della pensione di inabilità per cui occorre valutare se la fattispecie determina l’immediato riconoscimento della pensione di invalidità o soltanto la revoca della pensione di inabilità.*
- *L’art. 8, comma 6, dello Statuto possa esporre l’Ente a rischio di contenzioso.*

Alla ore 10,00 il Presidente **Alessandro Visparelli** ha formulato l’indirizzo di saluto ai presenti, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione e, successivamente, ha ceduto la parola al Vice Presidente **Pasquale Mazzuca** (con funzioni di coordinatore dei lavori della commissione) per l’inizio dei lavori.

E’ stato, quindi, illustrato il primo argomento in discussione relativo al **mancato versamento all’EnpacL della contribuzione integrativa riscossa dal cliente, e se tale comportamento possa costituire reato di appropriazione indebita nei confronti del CdL inadempiente**.

Il quesito in questione è stato, tra l’altro, posto dal CPD di Napoli i cui Delegati, in passato, hanno evidenziato come la morosità, a livello di contributo soggettivo ed integrativo, costituisca una parte importante del “bilancio” dell’Ente incidendo, al di là della prescrizione o dell’assenza del principio dell’automaticità della prestazione, sulla liquidità per far fronte alle spese correnti con “l’aggravante” che il contributo integrativo è sostanzialmente a carico del cliente, nella misura del 2% e dall’ 1/1/2013 del 4%, e ne beneficia l’iscritto all’Ente in aggiunta al rendimento della contribuzione soggettiva.

Il **Direttore Generale Fabio Faretra** ha, a tal proposito, precisato che i CdL, che omettono il versamento del contributo integrativo o lo versano in misura non adeguata, a fronte della loro dichiarazione resa, subiscono già oggi una sanzione di carattere amministrativo.

Successivamente, si sono susseguiti vari interventi tra cui quelli del Consigliere Ginolfi e del Delegato Umbaldo sottolineando l’importanza del quesito posto, ai fini generali di bilancio, dal CPD di Napoli rammentando che la fattispecie in analisi, ferma restando la comminazione di sanzioni amministrative, rappresenta pur sempre, fino a versamento se e quando effettuato, un’appropriazione di somma **versata dal cliente direttamente al professionista per la successiva rimessione all’Ente di Previdenza per cui nemmeno potrebbe essere fatta valere la teoria dell’interesse nel senso che il professionista**

inadempiente lede innanzitutto, nel mancato versamento del contributo integrativo riscosso dal cliente, un proprio interesse pensionistico.

L'avvocato Lucia Vitale, dopo aver chiarito che, nell'ambito della vicenda, non esistono specifiche pronunce di merito, ha ricordato, *in subiecta materia*, la sentenza n. 37954 del 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, nel pronunciarsi sulla punibilità o meno dell'inadempimento ai sensi dell'art. 646 c.p., hanno statuito la non configurabilità del delitto in questione per difetto di uno degli elementi costitutivi del reato "l'altruità dei beni penalisticamente intesa".

Ciò significa che nella condotta del consulente, regolarmente iscritto alla cassa previdenziale, nell'ipotesi di riscossione dal cliente della quota della contribuzione integrativa della cassa, in concreto, si deve desumere un mero illecito di natura civile, poiché la somma in questione (la contribuzione integrativa destinata all'ente previdenziale) non è assimilabile alla cosa altrui in senso penalistico poiché come stabilito dagli Ermellini - esteso il ragionamento analogicamente alla vicenda che ci occupa - "Non è possibile ritenere già appartenente all'ENPAQL la somma corrispondente alla percentuale ad esso dovuta dagli iscritti in relazione alla contribuzione integrativa riscossa dal cliente poiché, mai uscita dal patrimonio del consulente iscritto, stante il difetto del carattere dell'altruità".

In definitiva, ***LE SOMME SEBBENE RISCOSE A NOME DELLA CASSA NON ANCORA GIURIDICAMENTE APPARTENGONO A QUESTA!***

Pertanto, per quanto riguarda la eventuale configurabilità del delitto di appropriazione indebita nella condotta degli iscritti nel caso di contributi integrativi riscossi dal cliente e mai versati all'ENPAQL, **la Commissione Previdenza**, nel riportarsi integralmente alle considerazioni di diritto dell'avv. Lucia Vitale nel parere già reso il 17 Luglio u.s., non può che prendere atto che dal punto di vista giurisdizionale, la risoluzione delle numerose vicissitudini dei contributi integrativi riscossi e non versati all'Enpacl, debba essere affrontata come un mero inadempimento di natura civilistica, sanzionabile secondo il dettato di cui agli artt. 37 e seq. del Regolamento di previdenza ed assistenza ENPAQL.

Tale considerazione si basa in sostanza sulla circostanza che, nell'ambito della vicenda che ci occupa, la condotta di colui il quale trattenga senza versare alla Cassa i contributi integrativi, non è penalmente sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 646 c.p. "Appropriazione indebita".

Dopo aver ampiamente discusso, la Commissione ha ritenuto che il rimedio giurisdizionale avverso tale stato di cose, non può che rimanere quello civilistico che richiama le norme del Nostro Regolamento di previdenza ed assistenza.

La Commissione Previdenza ha, poi, esaminato il secondo quesito, vale a dire se un CdL cancellato dall'Albo o solo dall'Ente - per opzione in favore di altra Cassa - deve la contribuzione integrativa minima in presenza di volume di affari IVA pari a zero.

La Dirigente della Direzione Previdenza D.ssa Mazzi, per il quesito in discussione, ha chiarito che, nel caso in cui i professionisti siano iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, **ma non all'Enpacl**, essendo iscritti ad altra Cassa (come i Ragionieri e Dottori Commercialisti - L. 414/1991 e L. 21/1986 - che prevedono il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa sia dovuta solo alla Cassa per la quale hanno optato), **sono esclusi dall'obbligo di rendere la dichiarazione nonché di qualsiasi versamento contributivo all'Enpacl**.

Tuttavia, la questione riguarderebbe gli Avvocati per i quali non sussistono specifiche norme derogatorie. Ciò creerebbe difficoltà operative, in quanto l'art. 9, comma 1, lettera b dello Statuto Enpacl dispone che costoro sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 249/1991 che, peraltro, non prevede alcuna contribuzione minima.

Il delegato Umbaldo ha evidenziato che l'art. 1 c. 4 del Regolamento di attuazione della Cassa Forense stabilisce che l'iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria. Gli avvocati sono, infatti, tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di redditi e di volume di affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.

L'avvocato Lucia Vitale, interpellata al riguardo, ha fatto presente che il Consulente del Lavoro iscritto all'Albo, ma non all'Enpacl e contemporaneamente iscritto ad altra Cassa, che NON prevede la deroga al versamento di ogni contribuzione (come per esempio gli Avvocati), è tenuto alla comunicazione del volume di affari ai fini Iva nonché al versamento della contribuzione integrativa minima come stabilito dall'art. 38 c. 4 (Regolamento Enpacl).

E' stato ribadito, invece, che nel caso in cui il professionista sia iscritto all'Albo CdL, ma non all'Enpacl (avendo optato per altra Cassa, la cui normativa prevede che, in deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva e oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa come Ragionieri e Dottori Commercialisti) non è dovuto il contributo integrativo minimo.

Pertanto, dopo un' approfondita disamina della questione, la conclusione raggiunta dalla Commissione è perfettamente in linea con quanto espresso dal legale.

Anche per il terzo punto all'o.d.g., il coordinatore Pasquale Mazzuca ha invitato la Dirigente Mazzi ad illustrare la problematica relativa ad un CdL cancellato dall'Ente per opzione in favore di altra Cassa ed ad un suo eventuale diritto al computo in pensione anche dei contributi integrativi versati dopo la cancellazione.

La Dottoressa Mazzi ha ricordato che, con il requisito pensionistico di vecchiaia quinquennale molti di coloro che hanno optato per altra Cassa di previdenza andranno in pensione a 70 anni e che la maggior parte degli optanti versa tutta la contribuzione integrativa presso la Cassa per la quale ha optato.

Tuttavia, si è verificato il caso di un CdL che ha continuato l'esercizio della professione ed ha continuato a versare all'EnpacI la contribuzione integrativa, per cui ha espressamente chiesto di conteggiare nella pensione anche la contribuzione integrativa versata dopo l'opzione in favore della Cassa Forense.

A tal proposito è stato fatto presente che l'art. 5, comma 5, lettera d) del regolamento di previdenza assistenza, che disciplina la misura della pensione, non prevede tali fattispecie, facendo genericamente riferimento al contributo integrativo tempo per tempo versato.

L'avvocato Lucia Vitale, intervenuta sul punto, ha chiarito che, in conformità a quanto statuito dal suddetto art. 5 del Regolamento EnpacI, il CdL iscritto all'albo, ma non all'EnpacI, in quanto ha optato per altra Cassa, che abbia tuttavia continuato ad effettuare dei versamenti di contribuzione integrativa di importi superiori al minimo, ha diritto a vedersi computato anche tale importo nel calcolo della pensione. E' opportuno evidenziare che, se il CdL ha l'obbligo di effettuare tali versamenti (calcolati in misura percentuale sul volume di affari ai fini Iva), l'EnpacI ha l'obbligo di computare tali importi nel calcolo della pensione.

Dopo vari interventi, la Commissione al fine di evitare inutili contenziosi con eventuali costi aggiuntivi per l'Ente ed allineandosi al parere dell'avvocato Vitale, per la suddetta casistica ha ritenuto di confermare il diritto a computare tali importi nel calcolo della pensione.

Il Coordinatore della Commissione, V. Presidente Pasquale Mazzuca, ha chiesto, poi, alla Dottoressa Mazzi di illustrare l'altro quesito vale a dire le difficoltà comportamentali e decisionali dell'Ente **nel caso di esito negativo della revisione della pensione di inabilità, per cui occorre valutare se la fattispecie determina l'immediato riconoscimento della pensione di invalidità o soltanto la revoca della pensione di inabilità.**

E' stato ricordato, a tal proposito, che, le due pensioni hanno requisiti di ammissibilità diversi sia come anzianità di iscrizione (inabilità 5 anni, invalidità 10 anni), sia come grado di invalidità (100% e 2/3). Per l'inabilità, inoltre, sussiste l'obbligo di cancellazione.

Orbene, le difficoltà operative degli Uffici in sede di revisione si potranno verificare quando, in sede di visita medica, lo **stato di inabilità venga meno ma permanga una capacità professionale residua inferiore a 1/3.**

Il quesito posto dagli Uffici è semplicissimo vale a dire **se per ottenere la pensione di invalidità il soggetto richiedente dovrebbe re-isciversi all'Albo al fine di presentare la domanda di pensione di invalidità in costanza di rapporto assicurativo e il trattamento pensionistico decorrerebbe dal mese successivo alla istanza.**

In altri termini, in caso di esito negativo della revisione della pensione di inabilità, viene determinato l'immediato riconoscimento della pensione di invalidità o soltanto la revoca della pensione di inabilità?

La Commissione Previdenza, dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i Dirigenti e l'Avvocato Lucia Vitale, ha ritenuto di esprimere il parere secondo il quale ***nell'ipotesi in cui il CdL, già riconosciuto inabile e cancellato dall'Albo, sia riconosciuto in sede di revisione portatore di una invalidità e sia in possesso dei requisiti di iscrizione e contribuzione previsti per tale prestazione (10 anni di iscrizione e contribuzione) ed in sede di presentazione della domanda di inabilità (5 anni di iscrizione e contribuzione), lo stesso abbia chiesto in surroga la pensione di invalidità, lo stesso potrà accedere alla pensione di invalidità dal primo giorno del mese successivo a quello della revoca della pensione di inabilità.***

Infine, in Commissione è stato discusso l'ultimo quesito in particolare se l'art. 8, comma 6, dello Statuto possa esporre l'Ente a rischio di contenzioso.

L'art. 8, comma 6, dello Statuto in vigore dall' 01.01.2013 dispone: *La sospensione, da parte del Consiglio dell'Ordine competente, superiore a due mesi, implica la sospensione dell'iscrizione all'EnpacI.*

Il previgente Statuto in vigore dal 01.10.2003 al 31.12.2012 all'art. 8, comma 3, disponeva: *La sospensione, da parte del Consiglio competente, superiore a due mesi, implica la sospensione dell'iscrizione all'EnpacI e del versamento del relativo contributo soggettivo.*

La problematica è stata sollevata in Assemblea dei Delegati dal Collega **Edmondo Duraccio** e riguarda essenzialmente il concetto di "sospensione" dall'esercizio della professione, a seguito di procedimento di disciplina, in danno del collega che, ex art. 26 e segg. della Legge 12/79, abbia tenuto un comportamento non consono ai doveri professionali (es. morosità della quota di iscrizione al CPD oltre i 12 mesi, violazione del codice deontologico ecc.), rilevando, a giudizio del Presidente Duraccio, ***come l'iscrizione all'Ente e l'obbligo contributivo siano in connessione oggettiva con la sola iscrizione all'Ordine a prescindere se uno eserciti o meno la professione donde la necessità di valutare la soppressione della disposizione che crea un danno all'assicurato (considerando come "neutro" ai fini del rapporto assicurativo il periodo di sospensione) ma anche all'Ente nel senso che in quel periodo di sospensione non dovrebbe percepire la contribuzione.*** Secondo gli Uffici la norma ha l'evidente scopo di impedire il corretto svolgersi del rapporto assicurativo con l'Enpacl a fronte di un fortemente irregolare rapporto con l'Ordine (tale da protrarre un provvedimento cautelativo per oltre due mesi) e che, ad oggi, non si sono registrati contenziosi con gli iscritti (sospesi) che si vedranno allungare l'anzianità contributiva di un periodo pari a quello della sospensione pur valutando che l'Ente se da un lato non riscuote la contribuzione soggettiva, dall'altro assegna all'iscritto - sospeso una minore anzianità contributiva ai fini della prestazione.

Sono stati, a tal proposito, ricordati i requisiti pensionistici ENPACL. La pensione di vecchiaia si matura a 70 anni di età e 5 anni di iscrizione e contribuzione. Sino al 2024 il diritto a detta pensione può essere acquisito prima dei 70 anni sempre che risulti maturato il cd terzo requisito. (importo minimo di pensione).

Alla pensione di vecchiaia anticipata, ma solo sino al 2020, si può accedere con meno di 40 anni di contribuzione.

E' seguita una approfondita disamina della questione, con interventi da parte di tutti i partecipanti ed a conclusione del dibattito, la Commissione ha ritenuto che la problematica, presentando numerosi risvolti relativi anche allo statuto, sia da affrontare nelle prossime sedute della Commissione dei rappresentanti regionali.

Alle ore 12,15, il Vice Presidente Pasquale Mazzuca ha dichiarato chiusi i lavori della Commissione Previdenza.

Non ci resta che ringraziare, anche a nome vostro, il Collega Massimiliano Umbaldo per l'ottimo lavoro svolto.

Buon lavoro!!!!

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

<i>Duraccio Edmondo - Cappiello Giuseppe - Esposito Giosuè - Triunfo Fabio - Umbaldo Massimiliano</i>
--